



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.
dott.
dott.
dott.
dott.

Presidente
Componente – relatore
Componente
Componente
Componente

DECISIONE

Premesso che, con ricorso depositato il 17 aprile 2014, alle ore 15,50, la Signora Roberta Tagliavini – quale delegata del Partito Comunista, per la Circoscrizione II Italia Nord-Orientale, alla presentazione della lista di tale partito per le elezioni europee 2014 – ha impugnato la decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale-II Circoscrizione - Italia Nord-Orientale, costituito presso la Corte d'Appello di Venezia, in data 16 aprile 2014, con la quale non è stata ammessa la predetta lista "Partito Comunista";

che, con tale decisione di non ammissione della predetta lista, l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha rilevato che non è applicabile l'esonero dalla raccolta delle firme prevista dal quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 in quanto il partito presentatore non ha rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale, il contrassegno non contiene altra indicazione che quella di "Partito comunista" e che la lista non appartiene a partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi con proprio contrassegno non essendo sufficiente la dichiarazione di collegamento con Partito europeo presente nel Parlamento europeo, in quanto tale criterio non è previsto nella norma indicata;

che la decisione è stata confermata con le deduzioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale del 18 aprile 2014;

- 1 -

che il ricorrente, a sostegno del predetto ricorso, deduce che: a) l'esclusione decisa dall'Ufficio circoscrizionale è fondata non sulla legge n. 18 del 1979 – che menziona esclusivamente il requisito che i partiti o gruppi politici esentati dalle sottoscrizioni della lista «*nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo*» – bensì su “note esplicative” del Ministro dell'interno che richiedono l'ulteriore requisito dell'avvenuta elezione «*tra i seggi spettanti all'Italia*»; b) a siffatta interpretazione estensiva ha acceduto la recente ordinanza del T.a.r. per il Lazio n. 2740 del 21 marzo 2014; c) la menzione del “gruppo politico” nel testo dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 allude con ogni evidenza all'appartenenza alle «*comuni famiglie europee, denominate proprio “gruppi politici” o “partiti politici” nella terminologia giuridica comunitaria e nazionale*», con la conseguenza che, secondo la normativa vigente «nessuna sottoscrizione è richiesta a quei partiti che appartengano a gruppi politici europei che abbiano eletto propri membri nella presente legislatura» del Parlamento europeo; d) a tale interpretazione estensiva conducono sia la raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013, volta a “favorire l'affermarsi di una vera e propria sfera politica europea”, sia lo stesso Trattato di Lisbona, sia l'approvazione – da parte della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 2014 – dell'ordine del giorno a firma dell'on. Pisicchio, volto a favorire un'interpretazione dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979 nel senso di consentire la «*presentazione delle liste anche a quelle forze o partiti politici che sono affiliati a partiti europei costituiti formalmente in gruppo presso il Parlamento europeo*»; e) nella specie, il “Partito Comunista”, nel presentare le proprie liste, ha indicato con una dichiarazione di collegamento, la propria appartenenza al gruppo europeo GUE/NGL (Gruppo Confederale della Sinistra Unita Europea), attualmente il sesto gruppo per numero di membri del Parlamento europeo con 35 parlamentari eletti nella corrente legislatura, appartenenza attestata nella dichiarazione di collegamento sottoscritta dall'on. Georgios Toussas, membro dell'ufficio di presidenza di detto gruppo ed allegata agli atti di presentazione delle liste.

Considerato che il ricorso non merita accoglimento;

che alla fattispecie – caratterizzata dalla circostanza che il contrassegno depositato dal “Partito comunista” è individuato da: «*Cerchio di colore grigio al cui interno è inscritto un quadrato di colore rosso con i simboli della falce e martello con stella di colore bianco, al di sotto dei quali vi è la scritta “partito comunista” in bianco con la parola comunista riportata su fascia nera*» – si applica l'art. 12, quarto comma, quarto periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il quale, relativamente alla presentazione delle liste dei candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in deroga alla norma che prescrive la sottoscrizione delle liste dei candidati da non meno

di 30.000 e non più di 35.000 elettori (art. 12, secondo comma), prevede che *«Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti da tale onere»*;

che alla fattispecie non si applica, invece – come pare per contro adombrare il ricorrente –, il terzo periodo dello stesso quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 il quale, relativamente alla presentazione delle liste dei candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in deroga alla norma che prescrive la sottoscrizione delle liste dei candidati da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, prevede che *«Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo»*, tale previsione riferendosi al caso – neppure dedotto dal ricorrente – in cui il medesimo partito che invoca l'esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste abbia partecipato alle precedenti elezioni del Parlamento europeo ed ottenuto almeno un seggio nello stesso;

che la questione specifica posta dal ricorrente consiste, dunque, nello stabilire se l'art. 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18 del 1979, esclusivamente applicabile alla fattispecie, possa essere estensivamente interpretato, nel senso che nessuna sottoscrizione è richiesta anche nel caso in cui il partito italiano, che abbia presentato le proprie liste di candidati per le prossime elezioni del Parlamento europeo, sia collegato ad un partito o gruppo politico europeo che, nell'ultima elezione, abbia ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;

che, nella specie, il ricorrente ha allegato agli atti di presentazione delle liste del "Partito Comunista" una *«Dichiarazione di collegamento a gruppo politico europeo»* in data 5 aprile 2014, sottoscritta in forma autentica dall'on. Georgios Toussas, rappresentante del Gruppo politico GUE/NGL costituito presso il Parlamento europeo e parlamentare europeo eletto nella legislatura 2009-2014, con la quale si attesta il *«collegamento»* del "Partito Comunista" *«al Gruppo Parlamentare Europeo GUE/NGL»*;

che l'art. 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18 del 1979 – contrariamente a quanto opinato dal ricorrente – richiede inderogabilmente, prima ancora che possa essere valutato il "collegamento" del partito nazionale con un partito o con un gruppo politico europeo ai fini dell'esonero dalla sottoscrizione delle liste, il deposito da parte del richiedente tale esonero di un *«contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti da tale onere [nella specie, del Gruppo politico GUE/NGL]»*, vale a dire il deposito di un contrassegno con il quale si manifesti il "collegamento" o l'"affiliazione" con il partito o con il gruppo politico esente dall'onere della sottoscrizione delle liste, come del resto è confermato dalla mozione della Camera dei deputati in data 10 febbraio 2014, atto Camera n. 1/00157, laddove, nel richiamare la

Raccomandazione della Commissione europea in data 12 marzo 2013 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, si «*impegna il Governo ad assumere le necessarie ed urgenti iniziative dirette a recepire la raccomandazione della Commissione europea relativamente all'indicazione dell'affiliazione europea dei partiti concorrenti alle elezioni europee 2014 nelle schede elettorali*»;

che nella specie invece, come già rilevato, il contrassegno depositato dal "Partito comunista" non reca alcun simbolo o espressione linguistica indicativi dei suddetti "collegamento" o "affiliazione" al Gruppo politico GUE/NGL, sicché la menzionata «*Dichiarazione di collegamento a gruppo politico europeo*», in mancanza del previo deposito di detto idoneo contrassegno, è palesemente inidonea, di per se sola, a fondare l'invocato diritto all'esenzione dall'onere della sottoscrizione delle liste.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 21 aprile 2014

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 21 APR. 2014

h 18.00

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE

-4-